

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO

11 Giugno 2020

Alle aziende associate

**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PRESENTAZIONE MODELLO DI RICHIESTA
DAL 15 GIUGNO AL 13 AGOSTO**

Gent.li Associati,

Il provvedimento relativo alla presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex articolo 25 del D.L. 34/2020 è stato pubblicato.

Il provvedimento protocollo n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020 precisa, il contenuto dell'istanza, ed il modello da utilizzarsi oltre alle modalità ed i termini di presentazione.

Non rievocheremo la normativa relativa ai "contributi a fondo perduto", che è già stata oggetto di una nostra precedente circolare, ma ci limiteremo, in questa circolare, a trattare i contenuti dell'istanza, le modalità di presentazione e tutto quanto correlato.

La modulistica richiede dati estremamente ridotti:

- Ricavi / compensi dell'esercizio precedente, da indicarsi solo specificando entro quale fascia rientra il richiedente (entro 400mila euro, oltre 400 mila ed entro 1 milione, oltre 1 milione e fino al tetto massimo di 5 milioni);
- Fatturato/corrispettivi 2019 (indicazione puntuale);
- Fatturato/corrispettivi 2020 (indicazione puntuale).

Due campi sono previsti per segnalare che si tratta di soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019 o di soggetto con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, circostanze che consentono di accedere al contributo (eventualmente nella misura minima) anche se il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 non è inferiore ai 2/3 del fatturato/corrispettivi di aprile 2019. Allegato al modello sono presenti le istruzioni, che evidenziano un elenco dei comuni colpiti da eventi calamitosi rientranti nel caso specifico di cui sopra.

Nelle istruzioni è evidenziato inoltre come determinare i ricavi di riferimento del precedente periodo di imposta e come rilevare l'ammontare dei corrispettivi o fatturato, con l'indicazione dei righe del modello della Dichiarazione dei Redditi da prendere in considerazione.

Le istanze potranno essere trasmesse telematicamente:

- Dal contribuente tramite Agenzia Entrate / piattaforma Fatture e Corrispettivi;
- Da un intermediario delegato al cassetto fiscale;

- Da un intermediario delegato al servizio di fatturazione elettronica “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
- Da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, DPR 22 luglio 1998, n. 322 non già delegato ai servizi di fatturazione elettronica o al cassetto fiscale, all’uopo delegato. In questo caso l’intermediario dovrà inserire nell’istanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesterà di aver ricevuto tale delega.

L’invio potrà essere effettuato:

- A partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
- Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, i termini saranno a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Operativamente:

- Ad avvenuta trasmissione verrà rilasciata una prima ricevuta (rinvenibile nell’area riservata AdE o nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” se l’invio avviene tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi), che attesterà la presa in carico o il respingimento dell’istanza per problematiche di acquisizione dei dati (es. soggetto richiedente non presente in anagrafe tributaria)
- Entro 7 giorni lavorativi sarà rilasciata una seconda ricevuta, relativa all’accoglimento ai fini del pagamento (o diniego del pagamento stesso, con precisazione delle relative motivazioni).

Tra i motivi di scarto vi potrebbe essere quello dell’indicazione di un IBAN relativo ad un conto corrente non intestato al soggetto che richiede il contributo, **per cui non si dovrà indicare un codice IBAN relativo ad un conto corrente cointestato o ad un conto corrente intestato ad altra persona.**

Sarà possibile presentare una nuova istanza, che andrà a sostituirsi automaticamente alla precedente, sino ad avvenuto accoglimento ai fini del pagamento, mentre la rinuncia per intervenuti elementi che comportano la non spettanza del contributo, potrà essere manifestata anche in seguito, ad erogazione avvenuta, restituendo la somma percepita oltre alle sanzioni che rimarranno comunque ravvedibili.

Oltre alle ricevute presenti sulla piattaforma utilizzata per la trasmissione (Agenzia Entrate o Fatture e Corrispettivi), verrà recapitata, inoltre, comunicazione di avvenuta presentazione e accettazione alla PEC del soggetto richiedente, all’indirizzo pubblico presente nell’archivio generale INI-PEC.

Al punto 4.2 del Provvedimento, in contraddizione di quanto previsto dalla normativa, viene sancito che il contributo spetta solo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020.

Contributi superiore a 150.000 euro

Nel caso in cui il contributo a fondo perduto spettante sia di importo superiore a 150.000 euro, si dovrà utilizzare una procedura di trasmissione dell’istanza diversa, e nella stessa dovranno anche essere rese le dichiarazioni antimafia.

Dovrà essere compilato anche il quadro A del modello, che si riferisce alle dichiarazioni antimafia ex decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica ai sensi dell'articolo del medesimo D.Lgs. 159/2011.

In alternativa, il richiedente potrà dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Quanto alla trasmissione dell'istanza, non si utilizzerà il canale telematico ADE o Fatture e Corrispettivi, bensì il modello dovrà essere predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente. Il pdf firmato digitalmente dovrà poi essere inviato esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it

I controlli

Prevedendo la celerità con cui saranno erogati i fondi, i controlli verranno effettuati post erogazione.

I dati verificati saranno:

- fatturato/corrispettivi, anche avvalendosi dei dati presenti nello SdI (e-fatture, e corrispettivi, LIPE),
- i dati reddituali;
- prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, secondo un protocollo di intesa tra Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

La non corretta compilazione dell'istanza comporterà sanzioni, abbastanza alte, previste nell'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (più interessi ex art. 20 DPR 602/1973), in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, troverà applicazione l'articolo 322-ter del codice penale (Confisca). Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale che punisce il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Rimanendo nell'ambito dei reati, per colui che rilascia certificazione antimafia infedele è prevista la reclusione da due anni a sei anni.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

